

**F**ondazione  
**N**azionale dei  
**C**ommercialisti

**STRUMENTI DI LAVORO**

**ACCONTO IVA 2015**

**F**

**N**

**C**

**I METODI A DISPOSIZIONE, LA BASE IMPONIBILE E LE MODALITA' DI VERSAMENTO**

<p><b>Soggetti esclusi dal versamento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015;</li><li>• i contribuenti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 Euro;</li><li>• i contribuenti che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2015, ma in ogni caso anteriormente all'1.12.2015, se contribuenti mensili, o all'1.10.2015, se contribuenti trimestrali;</li><li>• i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2014, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito);</li><li>• i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2014, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2014 (per i trimestrali "per opzione"), risultava un credito IVA;</li><li>• i contribuenti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione del 2015 con un'eccedenza detraibile d'imposta;</li><li>• i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;</li><li>• i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72;</li><li>• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991;</li><li>• i contribuenti che aderiscono al regime di</li></ul>
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2014;</li> <li>• i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.</li> </ul>
<b>Metodo storico</b>	<p>Il calcolo dell'acconto sulla base del c.d. metodo storico consiste nel calcolare l'importo dovuto a titolo di acconto sulla base dell'88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero il 2014)</p>
<b>Base imponibile metodo storico</b>	<p>La base di calcolo risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contribuente mensile dovrà guardare la liquidazione IVA del mese di dicembre 2014;</li> <li>2. il contribuente trimestrale di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/72 ("speciali" o "per natura") dovrà guardare la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2014;</li> <li>3. il contribuente trimestrale "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. 542 del 1999 dovrà guardare la dichiarazione annuale relativa al 2014.</li> </ol>
<b>Metodo previsionale</b>	<p>Con il metodo <b>c.d. previsionale</b>, il contribuente può calcolare l'acconto in base ad una stima delle operazioni che saranno effettuate entro il 31.12.2015.</p>
<b>Base imponibile metodo previsionale</b>	<p>Il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre 2015.</p>
<b>Rischio metodo previsionale</b>	<p>Quando il contribuente sceglie di utilizzare tale metodo però, deve prestare molta attenzione al fatto che l'acconto determinato con tale modalità non sia inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, il quarto trimestre o la dichiarazione IVA relativa al 2015; questo perché altrimenti</p>

	potrebbe incorrere in una situazione sanzionabile per insufficiente versamento dell'acconto.
<b>Metodo analitico</b>	Si basa sulle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre a seconda della tipologia di contribuente) fino alla data del 20.12.2015.
<b>Base imponibile metodo analitico</b>	<p>Il contribuente trimestrale dovrà guardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per le operazioni attive:</b> quelle effettuate nel periodo 1.10.2015 – 20.12.2015;</li> <li>• <b>per le operazioni passive:</b> quelle registrate nel periodo 1.10.2015 – 20.12.2015.</li> <li>• il contribuente mensile, invece, dovrà guardare:</li> <li>• per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.12.2015 – 20.12.2015;</li> <li>• per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.12.2015 – 20.12.2015.</li> </ul> <p>Entrambe le tipologie di contribuente devono prendere in considerazione, per determinare l'imposta afferente le operazioni effettuate, non solo le operazioni già registrate ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo.</p>
<b>Le variazioni nel metodo analitico</b>	<p>L'acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti trimestrali);</li> <li>⇒ (con segno +) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di</li> </ul>

	<p>emissione della fattura o di registrazione;</p> <p>⇒ (con segno -) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);</p> <p>⇒ (con segno -) l'IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);</p> <p>⇒ (con segno -) l'eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).</p>
<p><b>Tutti i metodi: scomputo dell'acconto</b></p>	<p>L'importo che i contribuenti versano a titolo di acconto per l'anno 2015 deve essere scomputato:</p> <p>⇒ dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015 per i contribuenti "mensili";</p> <p>⇒ dalla liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali per natura ex art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/72;</p> <p>⇒ dal saldo relativo all'anno 2015 per i contribuenti trimestrali per opzione ex art. 7 del D.P.R. 542 del 1999.</p>
<p><b>Indicazioni in dichiarazione</b></p>	<p>L'acconto versato dai contribuenti deve essere indicato nel modello IVA. Relativamente al modello IVA 2015 tale importo dovrebbe essere indicato nei seguenti righi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VL29;</li> <li>• VH13.</li> </ul> <p>Si precisa che il rigo VH13 prevede l'indicazione del metodo utilizzato per determinare l'importo da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: metodo storico;</li> <li>• 2: metodo "previsionale";</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3: metodo “analitico”;</li> <li>• 4: relativo ai soggetti che operano in particolari settori.</li> </ul>
<b>I codici tributo da utilizzare</b>	<p>I codici tributo da utilizzare per il versamento in oggetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 6013 per i contribuenti mensili;</li> <li><input type="checkbox"/> 6035 per i contribuenti trimestrali.</li> </ul>
<b>Rateizzazione</b>	<p>Secondo quanto indicato dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 241 del 1997 <b>non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto.</b></p>
<b>Termine di versamento</b>	<p>Il termine per il versamento dell’acconto IVA 2015 è fissato il 27 di dicembre di ogni anno. Per il 2015 tale termine scade il 28.12.2015 in quanto il 27 dicembre cade di domenica.</p>
<b>Limiti Compensazione</b>	<p>Non è possibile compensare crediti IVA con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi (c.d. compensazioni “orizzontali”) in misura superiore a 700.000 Euro per ciascun anno solare.</p> <p>Qualora debbano essere compensati crediti IVA con versamenti dovuti a titolo di IVA periodica in acconto (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), mediante modello F24, non si applicano, invece, le limitazioni di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2009 ovvero: obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione per i crediti di importo superiore a 15.000 euro.</p>